

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 602

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle finanze

(GORIA)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1992

Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato a seguito della sua
trasformazione in società per azioni

ONOREVOLI SENATORI. - Le scelte definitivamente operate dal Governo in tema di privatizzazione delle aziende autonome e di enti di gestione delle partecipazioni statali, che hanno preso corpo nella disciplina generale dettata dagli articoli 15 e 16 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e per quanto specificatamente riguarda l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella disciplina dettata dal decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, costituiscono il presupposto del provvedimento all'esame.

Con esso infatti si intende dare una definitiva sistemazione al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riconoscendo a quest'ultimo la facoltà di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni derivan-

te dalla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o di optare per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego.

Viene quindi riconosciuta l'ulteriore facoltà di usufruire del beneficio del prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141.

Il provvedimento contiene disposizioni intese a garantire la conservazione delle posizioni giuridiche acquisite dal personale e reca disposizioni per la costituzione del rapporto assicurativo presso l'INPS in conseguenza del mutamento della natura giuridica del datore di lavoro.

Ai fini dell'esercizio del controllo interno del servizio del lotto e delle lotterie operante presso il Ministero delle finanze, viene prevista l'istituzione presso questo particolare servizio di un ufficio apposito di ragioneria.

RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE EFFETTI FINANZIARI

Comma 1. - Sistemazione del personale non trasferito all'istituenda società per azioni. - La norma dispone che il personale non collocato presso la società per azioni sia trasferito al Ministero delle finanze nei limiti dei posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio.

In tal caso non consegue un onere aggiuntivo a carico del bilancio del predetto Ministero, tenuto anche conto che la recente legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, ha stabilito un ampliamento della relativa dotazione organica.

Nel mentre, in caso di assegnazione a prestare servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, le stesse sono tenute a rimborsare allo Stato l'onere per gli emolumenti erogati direttamente dallo Stato medesimo.

Commi 2 e 7. - Prepensionamenti. - L'onere derivante dal prepensionamento è valutato sulla base dei seguenti parametri:

Costo riferito a 1.000 unità:

beneficio medio individuale di anticipazione	anni 5
importo annuo medio pensione (con 40 anni di contribuzione)	lire 28 milioni
retribuzione media annua	lire 30 milioni
ritenuta tesoro	7,54 per cento
ritenuta buonuscita	7,60 per cento

Calcolo:

- a) Onere anticipo pensionamento:
lire 28 milioni \times 5 \times 1000 = lire 140 miliardi;
- b) onere per mancata contribuzione pensionistica:
lire 30 milioni \times 7,54 per cento \times 5 \times 1000 = lire 11,3 miliardi;
- c) onere per mancata contribuzione buonuscita:
lire 30 milioni \times 7,60 per cento \times 5 \times 1000 = lire 11,4 miliardi.

Totale onere (a + b + c) = lire 163 miliardi (in cifra tonda).

Il relativo onere viene posto a carico della società per azioni.

Comma 3. - Ricongiunzione periodi assicurativi. - La norma consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici per coloro che transitati nella istituenda società per azioni, pur in presenza del previsto obbligo dell'iscrizione previdenziale all'INPS, esercitano la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato. Ciò implica, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 29 del 1979, che l'INPS è tenuto, al momento dell'andata in

quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa.

In tale stato di cose non si determina nè per lo Stato nè per l'INPS un costo aggiuntivo.

Comma 4. - Versamento riserve matematiche. - La norma dispone il trasferimento all'INPS, con onere a carico del bilancio dello Stato, delle riserve matematiche relative ai periodi assicurativi pregressi, individualmente maturati dai soggetti che optano per il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il conseguente onere è valutabile sulla base dei seguenti parametri:

età media dipendenti	44 anni
quota donne sul totale dei dipendenti	24 per cento
retribuzione media annua	lire 30 milioni
anzianità contributiva media individuale ...	19 anni

Costo con riferimento a 1000 unità

Onere complessivo	lire 150 miliardi
Rata annua ammortamento quindicennale .	» 20 miliardi.

Al predetto onere si provvede mediante specifico aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi con decreto del Ministro delle finanze, in relazione all'effettivo numero dei dipendenti che eserciterà la facoltà in argomento.

Comma 5. - Situazione transitoria del personale. - Nelle more della definizione della facoltà di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'onere per il personale dei Monopoli di Stato resterà a carico della società per azioni.

Per ciò che riguarda, infine, l'istituzione dell'ufficio di ragioneria (comma 6) si precisa che la stessa dovrà essere disposta nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, senza alcun incremento di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, il personale dipendente della stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di richiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tale ultimo caso il personale interessato potrà essere assegnato, nel limite di posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

2. Al medesimo personale si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141. La facoltà di prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 3, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 1, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze.

5. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 1 e 2, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società per azioni.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, presso il «Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale» introdotto dal decreto-legge 14 agosto 1992, n. 365, è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

7. L'onere derivante dell'attuazione del comma 2, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, fa carico alla società per azioni.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.